



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
*Segretariato Generale*

Circolare n. 39  
Prot. 9079

16 OTT. 2009

Ai Direttori Generali  
LORO SEDI

Ai Direttori Regionali  
LORO SEDI

Ai tutti gli ISTITUTI PERIFERICI

E p. c.

AI GABINETTO  
SEDE

Ufficio Legislativo  
SEDE

**Oggetto:** Disciplina transitoria degli operatori di restauro (Art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio). – **II Addendum alle Linee Guida pubblicate con Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 2009.**

1. Si rende opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla sospensione degli accessi alla documentazione custodita presso le Soprintendenze e gli altri uffici del Ministero interessati, prospettata nelle Linee guida applicative diramate con circolare n. 35, prot. n. 7412, in data 12 agosto 2009.

Detta sospensione, mediante differimento dell'accesso, è consentita dall'articolo 24, comma 4, della legge 241/1990 al fine di garantire la funzionalità complessiva dell'attività amministrativa.

Nella procedura in oggetto, la sospensione può diventare necessaria – soprattutto se in presenza di un alto numero di richieste e della difficoltà di disporre di adeguate risorse umane ed organizzative per farvi fronte, senza trascurare le attività istituzionali urgenti o improcrastinabili - per poter gestire in modo razionale e tempestivo la documentazione disponibile, al fine di svolgere in modo sistematico e continuo le attività di attestazione delle attività di restauro svolte dai richiedenti, necessarie al conseguimento delle qualifiche professionali.

Un'esigenza di sospendere gli accessi, dunque, si porrà soprattutto a partire dal 2 gennaio 2010, allorché, completate le trasmissioni delle domande (per le quali è previsto il termine del 31 dicembre 2009), inizierà la fase delle attestazioni; infatti, com'è già stato precisato, le attestazioni di competenza degli uffici del Ministero verranno effettuate d'ufficio ed all'interno del sistema informativo (mentre quelle di competenza di altri soggetti dovranno essere acquisite e trasmesse entro il 31 marzo 2010, in allegato della domanda già inviata, a cura dei richiedenti).

Pertanto, ogni ufficio del Ministero deciderà se sussistano o meno i presupposti per avvalersi o meno della sospensione a partire dal 2 gennaio 2010, rendendo pubblica tale decisione e comunicandola ai richiedenti.

Invece, per il periodo precedente, nel quale gli interessati potrebbero aver bisogno di accedere alla documentazione per compilare correttamente il modulo di domanda (si ripete, da trasmettere entro il 31 dicembre 2009), eventuali sospensioni degli accessi dovranno essere limitate al periodo strettamente indispensabile a far fronte a difficoltà organizzative contingenti, al fine di non penalizzare gli aspiranti restauratori.

2. Un'altra questione che merita approfondimenti riguarda la certificazione di buon esito dei lavori oggetto dell'attività che i richiedenti sono tenuti a dimostrare.

Qualora detta certificazione sia intervenuta e sia disponibile, non si pone un problema operativo, in quanto gli uffici del Ministero potranno effettuare le attestazioni richieste, entro il 31 marzo 2010, senza che sia necessario per i richiedenti allegare la documentazione relativa all'esito dei lavori.

Pertanto, eventuali richieste di rilascio dei certificati ( motivate dall'esigenza degli interessati di allegare la relativa documentazione al modulo di domanda) potranno essere soddisfatte, ma tale adempimento non assumerà una rilevanza decisiva per la conclusione della procedura volta al conseguimento delle qualifiche professionali.

Qualora invece gli uffici abbiano notizia (anche a seguito di istanze o segnalazioni degli interessati) che la verifica del buon esito di interventi conservativi oggetto di richieste di attestazione non sia ancora stata effettuata o la relativa documentazione non sia reperibile, dovranno provvedere tempestivamente ad effettuare la verifica mancante o la ricognizione della verifica effettuata a suo tempo, ed a formalizzare i relativi atti, non appena possibile e comunque in tempo utile per poter procedere alle attestazioni entro la suddetta data del 31 marzo 2010.

La competenza ad effettuare verifiche o ricognizioni in ordine al buon esito degli interventi spetta all'organo che attualmente è preposto alla tutela del bene oggetto dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti e informazioni da parte dell'organo che era competente all'epoca dei lavori.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Prof. Giuseppe Proietti)

